

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1/08/2012

Decreto n. 3009 del 27 ottobre 2017

Procedimenti inerenti il trasferimento a titolo gratuito di beni immobili alle amministrazioni pubbliche di riferimento ai sensi dell'art. 10 comma 4-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, così come integrata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 439.

Individuazione del Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso quale soggetto deputato alla consegna delle aree a seguito dell'adozione degli atti di trasferimento ex art. 10 comma 4-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii..

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31/12/2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Dato atto che il sottoscritto Commissario Delegato ha provveduto alla localizzazione delle aree su cui realizzare i moduli temporanei, in seguito all'indicazione delle stesse da parte dei Comuni e delle Province interessate;

Dato atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree ha costituito variante delle stesse e ha prodotto l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Rilevato che il Commissario Delegato in qualità di Autorità Espropriante si è avvalso dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione temporanea e che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione;

Dato atto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e quella di occupazione temporanea va determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il sottoscritto Commissario Delegato ha proceduto in tal senso, notificando le indennità provvisorie determinate come sopra;

Rilevato che il Commissario Delegato in qualità di Autorità Espropriante, dopo aver corrisposto le indennità accettate e depositato quelle non concordate, ha disposto il trasferimento del diritto di proprietà mediante i relativi decreti di esproprio;

Dato atto che i commi 4 bis e 4 ter dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, così come integrato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 439, enunciano quanto segue:

“4 bis. I Commissari Delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.”;

“4 ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4 bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.”;

Evidenziato pertanto che il sottoscritto Commissario Delegato provvede conseguentemente al trasferimento della proprietà dei beni immobili espropriati a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree, mediante appositi atti ricognitivi;

Rilevato che a seguito dell'adozione degli atti ricognitivi di trasferimento si procede alla definitiva consegna alle amministrazioni pubbliche di riferimento delle aree relative alle opere realizzate, mediante verbale;

Dato atto che sulle aree oggetto di trasferimento insistono opere pubbliche i cui procedimenti per la realizzazione competono a differenti Responsabili del procedimento;

Ritenuto pertanto, per ragioni di economicità ed omogeneità, di individuare il Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso, nella persona dell'Ing. Stefano Isler, quale soggetto deputato alla consegna delle aree a seguito dell'adozione degli atti di trasferimento ex art. 10 comma, 4-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, così come integrata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 439 relative alle procedure espropriative inerenti gli EST, PMS, EMT, PST, EPT I (primo intervento), EPT II (secondo intervento), EPT III (terzo intervento) e limitatamente al solo Lotto 7 dei PMAR;

Rilevato di individuare l'Ing. Stefano Isler quale soggetto deputato alla consegna delle aree, oltre che per gli adottandi atti ricognitivi di trasferimento, anche per gli adottati atti ricognitivi di trasferimento identificati con il n. 2009 del 14/07/2017, rettificato con decreto n. 2090 del 21/07/2017, il n. 2781 del 09/10/2017 ed il n. 2867 del 13/10/2017;

DECRETA

1) di dare atto che i commi 4 bis e 4 ter dell'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, così come integrato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 439, prevedono che:

- *“4 bis. I Commissari Delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.”;*
- *“4 ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4 bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.”;*

2) di dare atto pertanto che il sottoscritto Commissario Delegato procede conseguentemente, al trasferimento della proprietà dei beni immobili espropriati a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree, mediante appositi atti ricognitivi;

- 3) di dare atto che a seguito dell'adozione degli atti ricognitivi di trasferimento si procede alla definitiva consegna alle amministrazioni pubbliche di riferimento delle aree relative alle opere realizzate, mediante verbale di consegna delle stesse;
- 4) di dare atto che sulle aree oggetto di trasferimento insistono opere pubbliche i cui procedimenti per la realizzazione competono a differenti Responsabili del procedimento;
- 5) di individuare pertanto, per ragioni di economicità ed omogeneità, il Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso, nella persona dell'Ing. Stefano Isler, quale soggetto deputato alla consegna delle aree a seguito dell'adozione degli atti di trasferimento ex art. 10 comma 4-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e ss.mm.ii., relative alle procedure espropriative inerenti gli EST, PMS, EMT, PST, EPT I (primo intervento), EPT II (secondo intervento), EPT III (terzo Intervento) e limitatamente al solo Lotto 7 dei PMAR;
- 6) di individuare l'Ing. Stefano Isler quale soggetto deputato alla consegna delle aree, oltre che per gli adottandi atti ricognitivi di trasferimento, anche per gli adottati atti ricognitivi di trasferimento identificati con il n. 2009 del 14/07/2017, rettificato con decreto n. 2090 del 21/07/2017, il n. 2781 del 09/10/2017 ed il n. 2867 del 13/10/2017.

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)